



COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE

PROVINCIA DI TORINO

Tel. 0121/58601

fax 0121/58607

via Scuole, 9

email: vigili.san.germano.chisone@ruparpiemonte.it

PROT. 3811

N. 217 DEL REGISTRO ORDINANZE

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE TURINA – PRALAROSSA A MONTE BORGATA RONCAGLIA FINO A BORGATA CASTELLAZZO

IL SINDACO

PREMESSO che lungo la Strada Turina - Pralarossa in Località Roncaglia una frana ha interessato la strada fra la Borgata Roncaglia e la Borgata Castellazzo rendendola impraticabile;

CONSIDERATO che il transito di veicoli sulla Strada Comunale Turina – Pralarossa fra la Borgata Roncaglia e la Borgata Castellazzo è oltremodo pericoloso per l'incolumità dei transitanti fino alla riduzione della frana ed al ripristino del sedime stradale;

RICHIAMATO l'articolo 54, comma 4, del D.lvo 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che tali provvedimenti devono essere preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione e demanda ad un apposito decreto ministeriale le definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

VISTA l'avvenuta comunicazione preventiva al Prefetto di Torino avvenuta in data odierna;

VISTO il decreto Ministero dell'Interno 05.08.2008 che definisce l'incolumità pubblica "l'integrità fisica della popolazione" e sicurezza urbana "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

VISTO il decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10.07.2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo"; visto il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il ministero della Salute ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 04.03.2013, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione ed apposizione delle segnaletica stradale desinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

DATO ATTO che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 115 del 07.04.2011, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, limitatamente al comma 4, poiché comprende la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili e urgenti";

VISTO l'articolo 7 del nuovo codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a seguito di delega ai sensi della legge 13 giugno 1991, n. 190;

RITENUTO PERTANTO CHE, PER PUBBLICA INCOLUMITA', SI RENDE NECESSARIO IMPEDIRE LA CIRCOLAZIONE AI VEICOLI ED AI PEDONI SULLA STRADA COMUNALE TURINA - COLOMBATTI NEL TRATTO FRA LA BORGATA RONCAGLIA E LA BORGATA CASTELLAZZO.

ORDINA

LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI PEDONI SULLA STRADA COMUNALE TURINA -COLOMBATTI NEL TRATTO FRA LA BORGATA RONCAGLIA E LA BORGATA CASTELLAZZO DALLA DATA ODIERNA A FINO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA.

AVVERTE

che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P.;

che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. responsabile del procedimento è il responsabile del servizio tecnico comunale geom. Marco Bounous;

L'Ufficio di Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

AVVERSO il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 07.08.1990, n. 241 nel termine di 30 giorni dalla notificazione, ricorso al Prefetto di Torino (TO) (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino (TO) nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 06.12.1971, n. 1034).

Dalla Residenza Municipale, li 26 NOVEMBRE 2016

IL SINDACO

(Flavio Reynaud)

